

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

**Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it) - [informa@ats-brescia.it](mailto:informa@ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 437

del 18/08/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Rinnovo convenzione "collettiva" con IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl – Impresa Sociale – Sede di Brescia, per lo svolgimento dei tirocini degli allievi del Corso di studi triennale delle Professioni Sanitarie in Educazione Professionale dell'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali - Anni formativi dal 2017/2018 al 2019/2020.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella  
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO F.F.  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Siria Zelinda Garattini

Dr.ssa Lucilla Zanetti

Dott.ssa Teresa Foini



---

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di aggiornamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- il D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", e ss. mm. e ii.;
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro n. 10031 del 05.11.2013 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta DGR n. 825/2013;
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", e ss. mm. e ii.;

Rilevato che:

- ai sensi del citato D.M. n. 520/98, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici, individuate con specifici protocolli d'intesa fra le Regioni e le Università;
- le Università provvedono alla formazione attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia in collaborazione con le Facoltà di Psicologia, Sociologia e Scienze dell'Educazione;

Visto l'accordo convenzionale stipulato tra l'Università degli Studi di Brescia e lo IAL Lombardia - Scuola Regionale per Operatori Sociali - Sede di Brescia, per l'attivazione della sezione del Corso di studi triennale delle Professioni Sanitarie in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale), dal quale si rileva essere l'ASL (oggi, ATS) di Brescia una delle sedi individuate per lo svolgimento dei tirocini di cui trattasi, previa stipula di apposita convenzione in materia;

Ricordato che con Decreto D.G. ASL n. 506 del 09.10.2014 si era proceduto al rinnovo della convenzione "collettiva" tra ASL di Brescia e IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl - Impresa Sociale - Sede di Brescia, per lo svolgimento dei tirocini del Corso in oggetto, relativamente agli anni formativi dal 2014/2015 al 2016/2017;

Esaminata la richiesta pervenuta in data 12.07.2017 da IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl - Impresa Sociale - Sede di Brescia (atti ATS



prot. n. 0065745 del 13.07.2017), per il rinnovo della collaborazione per le attività di tirocinio degli allievi del Corso di studi triennale delle Professioni Sanitarie in Educazione Professionale dell'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali, per il triennio ricomprensente gli anni formativi dal 2017/2018 al 2019/2020;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Sanitario con nota prot. n. 0067840 del 20.07.2017 e dal Direttore Sociosanitario con nota prot. n. 0070416 del 27.07.2017;

Visti:

- i regolamenti aziendali per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottati con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;
- il "Codice di Comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia", adottato con Decreto D.G. ASL n. 69 del 05.02.2015;

Evidenziato, in particolare, che:

- è prestata apposita garanzia assicurativa presso l'INAIL da parte dell'Università degli Studi di Brescia;
- la medesima Università garantisce, altresì, una copertura assicurativa aggiuntiva per "Infortuni" e "Responsabilità Civile verso Terzi", con massimali conformi a quanto stabilito dal succitato regolamento aziendale;

Precisato che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Zelinda Garattini, del Direttore Sociosanitario f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

#### D E C R E T A

- a) di accogliere la richiesta formulata da IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl - Impresa Sociale - Sede di Brescia, per il rinnovo della collaborazione per le attività di tirocinio degli allievi del Corso di studi triennale delle Professioni Sanitarie in Educazione Professionale dell'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali, mediante la sottoscrizione del testo che, quale schema, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato "A", composto da n. 6 pagine);
- b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata triennale ed è riferita agli anni formativi dal 2017/2018 al 2019/2020;
- c) di precisare che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;
- d) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l'Agenzia, al Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;
- e) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;



- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dr. Carmelo Scarcella

**SCHEMA DI CONVENZIONE "COLLETTIVA" TRA ATS DI BRESCIA E IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL – IMPRESA SOCIALE – SEDE DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE AFFERENTI AL CORSO TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA**

**TRA**

**IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl** ("Soggetto Promotore"), con sede Brescia Via Castellini, 7, codice fiscale 80145370153 / partita iva: 11118930152, rappresentato dal direttore Dott.ssa Costanza Manessi, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, autorizzato dall'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali,

**E**

**A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** ("Soggetto Ospitante"), con sede legale in Brescia viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03775430980; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano,

**PREMESSO CHE:**

- in data 10.06.2002 è stata stipulata la Convenzione tra Università degli Studi di Brescia e IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl sede di Brescia per l'attivazione della sezione del Corso di studi triennale delle Professioni Sanitarie in Educazione Professionale, abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale;
- in applicazione dell'art. 2 di suddetta Convenzione, IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl sede di Brescia – al fine di perseguire, attraverso specifiche metodologie e principi, la formazione professionale di suddetta figura professionale – si impegna a definire per ciascun allievo uno specifico percorso di tirocinio, individuando idonee strutture presenti sul territorio, con le quali porre in atto un rapporto di convenzionamento che garantisca il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. X/825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" di seguito denominati "Indirizzi regionali", ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporto di lavoro;

- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 10031 del 5.11.2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative" sono stati approvati gli standard minimi per la stesura e per la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per i tirocini di cui alla DGR n. X/825/2013 sopra richiamata;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 - Definizione del tirocinio**

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento presso l'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE A.T.S. di Brescia di tirocini curriculari inerenti il corso di studio in Educazione Professionale dell'Università degli Studi di Brescia, intesi, ai sensi della DGR n. X/825/2013, quale "esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso".
2. Il Soggetto Ospitante, su proposta del Soggetto Promotore, si impegna ad accogliere presso le UU.OO./Servizi dell'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE A.T.S. di Brescia, compatibilmente con la disponibilità degli stessi, soggetti, di seguito denominati "tirocinanti", in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, per lo svolgimento di tirocini curriculari volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
3. Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
4. Il tirocinio curriculare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi di studio e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel progetto formativo individuale. Il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 giorni, oppure per chiusure formalizzate del Soggetto Ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
5. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

#### **Articolo 2 - Progetto formativo individuale**

1. Per ogni tirocinante da inserire nelle UU.OO./Servizi dell'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE A.T.S. di Brescia, deve essere sottoscritto, da tutti i soggetti interessati (Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante, tirocinante, tutor del Soggetto Promotore e tutor del Soggetto Ospitante) il "Progetto formativo individuale (PFI)".

Tale documento deve obbligatoriamente definire:

- a. Gli obiettivi di tirocinio
  - b. Le modalità e le regole di svolgimento (sede di svolgimento, orari di svolgimento giornalieri, area professionale prevalente, figura professionale di riferimento)
  - c. Le garanzie assicurative
  - d. Gli esiti di apprendimento
  - e. I compiti e le responsabilità del tutor del Soggetto Promotore
  - f. I compiti e le responsabilità del tutor del Soggetto Ospitante
  - g. I diritti e i doveri del tirocinante.
2. Copia sottoscritta di ogni PFI è tenuta agli atti sia del Soggetto Promotore che del Soggetto Ospitante.

### **Articolo 3 - Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto Promotore e dal tutor del Soggetto Ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del Soggetto Promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del Soggetto Ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio.

### **Articolo 4 - Diritti e obblighi del tirocinante**

1. Ciascun tirocinante, prima di iniziare l'attività di tirocinio, è munito, da parte del Soggetto Ospitante, di apposito badge e cartellino di riconoscimento.
2. Le parti concordano che il tirocinante:
  - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del Soggetto Promotore e al tutor del Soggetto Ospitante;
  - e) deve conformarsi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dal Soggetto Ospitante ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013.
3. Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il Soggetto Ospitante, previa informazione al tutor del Soggetto Promotore può sospendere od interrompere lo svolgimento del tirocinio.
  4. Le parti concordano che, per lo svolgimento dei tirocini oggetto della presente convenzione, non è prevista la corresponsione, al tirocinante, di alcuna indennità di partecipazione.
  5. Al termine del tirocinio il Soggetto Promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali.

#### **Articolo 5 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Ogni Tirocinante è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento Scienze cliniche e sperimentali:
  - a) Presso l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  - b) Polizza infortuni sul Lavoro n. 55272495 - Compagnia UNIPOL Assicurazioni
  - c) Polizza Responsabilità Civile n. 2134/001418on Compagnia Uniqua.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie.

#### **Articolo 6 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss. mm. e ii., il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
  - formazione generale: erogazione a carico dell'Università degli Studi di Brescia;
  - formazione specifica: erogazione a carico dell'A.T.S. di Brescia.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 81/08 a carico della dell'Università degli Studi di Brescia;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 81/08 a carico dell' A.T.S. di Brescia.



**Articolo 7 - Durata della convenzione e recesso**

1. La presente convenzione ha validità triennale, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 e fino al termine dell'anno accademico 2019/2020, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.  
E' prevista la possibilità di rinnovo che dovrà essere richiesto per iscritto dal Soggetto Promotore e successivamente formalizzato dell'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE A.T.S. di Brescia mediante specifico provvedimento amministrativo.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
  - a) nel caso di comportamento scorretto del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
  - b) qualora il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta ed avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione scritta.

**Art. 8 – Foro, privacy, Modello Organizzativo**

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad espletare il trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente contratto in modo lecito e secondo correttezza, nel rigoroso rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss. mm. e ii. Nell'effettuare operazioni di trattamento dei dati personali - trattamento che potrà essere svolto anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati - le Parti assicurano che sarà data piena attuazione alle misure di sicurezza previste dal citato Decreto. Le Parti si impegnano inoltre a trattare tali dati esclusivamente per finalità attinenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, con esclusione di qualsiasi, ulteriore e diversa finalità. E' esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati personali riferiti agli assicurati. Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 23 del Decreto.
3. L'ente ospitante dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") di IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl – Impresa Sociale Unità Organizzativa di Brescia nella sua ultima versione approvata e del Codice Etico, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (per le parti rese disponibili dalla Società nel sito internet [www.ialombardia.it](http://www.ialombardia.it)), e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute ed a segnalare

tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, delle disposizioni dei suddetti documenti, utilizzando la casella e-mail appositamente attivata (odv@ialombardia.it). L'ente ospitante dichiara altresì di impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Modello e del Codice Etico (consultabili sul sito internet [www.ialombardia.it](http://www.ialombardia.it)) e di impegnarsi a rispettare i principi ivi contenuti. L'ente ospitante dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl – Impresa Sociale Unità Organizzativa di Brescia e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto. L'inosservanza da parte dell'ente ospitante di una qualsiasi delle previsioni del Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. e legittima IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl – Impresa Sociale Unità Organizzativa di Brescia a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

#### **Art. 9 – Imposta di bollo**

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2.
2. Il Soggetto Promotore, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'ATS – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.
3. La presente convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

#### **Art. 10 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n. X/825 del 25.10.2013.*

Brescia,

IAL Lombardia Innovazione-Apprendimento  
Lavoro srl – Impresa Sociale – Sede di Brescia  
(Soggetto Promotore)  
Firmato digitalmente  
Il Direttore  
Dott.ssa Costanza Manessi

ATS DI BRESCIA  
(Soggetto Ospitante)  
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE  
Firmato digitalmente  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Lucia Branca Vergano